Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 2028/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Regolamento (CE) n. 496/2007 della Commissione del 4 maggio 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Regolamento (CE) n. 202/2009 della Commissione del 16 marzo 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) n. 516/2011 della Commissione del 25 maggio 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione del 10 febbraio 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione del 19 aprile 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2013 della Commissione del 22 ottobre 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione del 14 marzo 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

È autorizzato per dieci anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato I quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato a tempo indeterminato l'impiego dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato III quale additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO I

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (nome commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria dell'animale	Età massima	Contenuto minimo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limite massimo per i residui (LMR) nei mangimi di origine animale
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo				
Coccidiostatici e altre sostanze medicinali										
«E 766	►**M7** Zoetis Belgium SA ◄	Salinomicina sodica 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Composizione dell'additivo**: salinomicina sodica 120 g/kg lignosulfonato di calcio: 40 g/kg solfato di calcio diidrato 1 000 g/kg **Sostanza attiva**: salinomicina sodica, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, sale sodico di un acido monocarbossilico polietere prodotto dalla fermentazione dello *Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06), numero CAS 55 721-31-8 Impurezze associate: < 42 mg elaiofilina/kg di salinomicina sodica. < 40 g 17-epi-20 desossisalinomicina/kg di salinomicina sodica	Polli da ingrasso	—	50	70	L'uso è vietato almeno 24 ore prima della macellazione. Da indicare nelle istruzioni per l'uso: “Pericoloso per gli equini e i tacchini”; “Questo mangime contiene uno ionoforo: l'uso associato ad alcune sostanze medicinali (ad esempio tiamulina) può essere controindicato”	22.4.2015	5 µg di salinomicina/kg per tutti i tessuti in condizione umida»

▼B

ALLEGATO II

Numero (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Etàmassima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo			
Microrganismi								
«25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	Preparato di *Lactobacillus acidophilus* contenente almeno: 1×10^{11} CFU/g di additivo	Cani	—	6×10^{9}	2×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilitàquando incorporato in pellet. Per alimenti secchi, con tenore di umiditàpari o inferiore al 2 %.	22.4.2009
			Gatti	—	3×10^{9}	2×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilitàquando incorporato in pellet. Per alimenti secchi con tenore di umiditàpari o inferiore al 2 %.	22.4.2009»

▼B

ALLEGATO III

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Etàmassima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo			
Microrganismi								
«E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (Nel rapporto 1/1)	Miscela di *Enterococcus faecium* incapsulato e *Enterococcus faecium* contenente un minimo di 2×10^8 CFU/g di additivo (cioè un minimo di 1×10^8 CFU/g di ciascun batterio)	Polli da ingrasso	—	1×10^8	1×10^8	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilitàquando incorporato in pellet. Può essere impiegato nei mangimi composti contenenti i coccidiostatici: decoquinato, alofuginone, lasalocide di sodio, maduramicina di ammonio, monensin sodico, narasina, narasina-nicarbazina e salinomicina di sodio.	a tempo indeterminato
▼M8 ———								
▼M6 ———								